


# Italiana Coke S.r.l.

## Piano di Adeguamento e Prescrizioni



Pagina lasciata intenzionalmente vuota

## Indice

<b>1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....</b>	<b>5</b>
1.1 VALUTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI.....	5
<b>2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>5</b>
2.1 EMISSIONI FUGGITIVE DALLE BATTERIE FORNI IN FASE DI DISTILLAZIONE E DI CARICAMENTO.....	5
2.2 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER LIMITARE LE EDV DALLE PORTE DELLE BATTERIE FORNI.....	8
2.3 EMISSIONI FUGGITIVE DALLE OPERAZIONI DI SFORNAMENTO ED EMISSIONI DALLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO.....	8
2.4 EMISSIONI DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE (CIMINIERE).....	8
2.5 EMISSIONI DIFFUSE DAI PARCHI DI STOCCAGGIO FOSSILE E COKE NONCHÉ GENERICAMENTE DA SOLLEVAMENTO EOLICO.....	10
2.6 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER LIMITARE LE EMISSIONI DIFFUSE.....	11
2.7 EMISSIONI DIFFUSE DALLA TORCIA GENERALE DI EMERGENZA.....	12
2.8 EMISSIONI PROVENIENTI DAI MOTORI DI COGENERAZIONE.....	12
2.9 EMISSIONI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DI SPEGNIMENTO DEL COKE.....	13
2.10 PRESCRIZIONI GENERALI E LIMITI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA .....	15
2.11 PUNTI DI PRELIEVO PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE .....	21
2.12 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.....	21
<b>3 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI.....</b>	<b>22</b>
3.1 PRESCRIZIONI GENERALI.....	22
3.2 RIUTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE.....	24
3.3 PIANO GENERALE DI RIVALUTAZIONE DEL CICLO DELLE ACQUE.....	24
<b>4 PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE.....</b>	<b>25</b>
4.1 MONITORAGGIO.....	25
4.2 MODIFICHE .....	25
4.3 SUPERI.....	25
<b>5 PRESCRIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI.....</b>	<b>25</b>
<b>6 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ENERGIA.....</b>	<b>33</b>
<b>7 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....</b>	<b>34</b>
<b>8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....</b>	<b>35</b>

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

## 1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### 1.1 Valutazione dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili

Gli importanti interventi di miglioramento ambientale effettuati dall'Azienda a seguito del rilascio dell'AIA n° 236 del 15/01/2010 unitamente alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento consentono di rilasciare il riesame , con valenza di rinnovo, dell'AIA n° 236/2010 allo stabilimento di Cairo Montenotte della Società Italiana Coke in quanto, una volta che l'Azienda avrà dato corso alle prescrizioni nei tempi stabiliti dal presente provvedimento potrà essere considerato completamente adeguato alla Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/03/2012 .

Trattandosi di riesame **con valenza di rinnovo** sono state introdotte anche ulteriori prescrizioni che non discendono direttamente dalle Conclusioni sulle BAT, ma che derivano dal quadro complessivo della normativa ambientale (nazionale e regionale) applicabile al territorio.

Le nuove prescrizioni introdotte riguardano l'adeguamento di alcuni limiti in emissione, l'adeguamento dei parchi di stoccaggio fossile e coke, l'introduzione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera provenienti dalle ciminiere delle batterie

## 2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

### 2.1 Emissioni fuggitive dalle Batterie Forni in fase di distillazione e di caricamento.

- 2.1.1 L'impianto in oggi è dotato di n°2 caricatori conformi alle BAT. La terza caricatrice non dotata di sistema di attivazione jumper pipes potrà essere utilizzata solo in caso di comprovata necessità; dovrà essere tenuto nota sul registro di reparto sfornamento delle mense in servizio di detta caricatrice unitamente alla motivazione che ne ha determinato l'utilizzo.
- 2.1.2 Il Gestore dovrà garantire continuamente l'efficienza e l'efficacia di funzionamento dei dispositivi di pulizia automatica delle porte e dei telai e degli interventi previsti dalla "Procedura operativa di manutenzione porte e telai dei forni" al fine di contenere entro i limiti previsti al successivo punto 2.1.3. le emissioni diffuse visibili (**EDV**) rilasciate dagli organi di tenuta laterali delle camere
- 2.1.3 Gli organi di tenuta laterali delle camere distillazione (Porte lato push + Porte lato coke) che presentino perdite di fumi/gas grezzo (Leak) sotto forma di **Emissioni Diffuse Visibili (EDV)** dovranno essere costantemente contenute entro :
  - 2.1.3.1 un valore inferiore al 10% delle porte installate sulla singola batteria e, contemporaneamente,
  - 2.1.3.2 un valore inferiore al 10 % di tutte porte installate sul reparto forni
- 2.1.4 Fermo restando il monitoraggio almeno mensile che già l'Azienda conduce, a partire dal mese successivo a quello del rilascio del presente provvedimento e con frequenza trimestrale, con una tolleranza massima di +10 giorni rispetto all'ultima verifica effettuata, il Gestore effettuerà la verifica delle Porte che presentano **EDV** secondo le modalità operative

di cui al metodo EPA 303, lasciando evidenza documentale delle verifiche condotte su apposito registro. La verifica avrà durata settimanale e sarà effettuata mediante un passaggio giornaliero (lato coke + lato push) da effettuarsi in periodo diurno per una durata di sette giorni naturali consecutivi. Della verifica effettuata verrà conservata traccia negli appositi report strutturati come da schema di cui a: EPA 303 - Figure 303–2 Door Area Inspection, adattati per la realtà locale.

- 2.1.4.1 durante la verifica delle **EDV** le porte che risultassero momentaneamente non visibili (ad esempio perché nascoste dal “transfer car”) non possono essere escluse dal conteggio, tale circostanza deve essere gestita con le modalità indicate al paragrafo 11.2.2.2 dell' EPA Method 303.
- 2.1.4.2 devono essere escluse dal conteggio delle **EDV** solo le porte indicate dal paragrafo 11.2.3.3 dell'EPA Method 303
- 2.1.5 Nel caso in cui a seguito della verifica trimestrale effettuata dal Gestore risulti che le porte di una singola batteria, che presentano **EDV**, siano superiori al valore del 7,5 % espresso come media settimanale, tutte le porte che, sulla base delle registrazioni effettuate sullo schema mutuato da EPA 303 (Figure 303–2 Door Area Inspection) abbiano registrato **EDV**, dovranno essere sottoposte a completa manutenzione che si sovrapporrà e/o integrerà il programma di manutenzione ordinaria normalmente in corso di esecuzione. Quanto prescritto nel periodo precedente si applica a tutte le batterie in esercizio. La manutenzione deve in ogni caso prevedere almeno:
- la pulizia con il sistema di pulizia a getto d'acqua ad alta pressione di tutte le porte della batteria registrate nel corso della verifica come porte che hanno mostrato **EDV**, [la quale consente di eliminare virtualmente la visibilità delle emissioni - è possibile ottenere una riduzione del 95% (secondo il metodo EPA).- BREF paragrafo 5.3.8 Achieved environmental benefits]
  - accurata pulizia (eventualmente anche manuale) dei corrispondenti telai.
- 2.1.6 I report relativi alle ispezioni delle porte delle camere effettuati con frequenza trimestrale (mutuati dallo schema di cui a EPA 303 - Figure 303–2), dovranno essere archiviati e conservati per almeno 5 anni per essere resi disponibili ai soggetti addetti al controllo in materia ambientale che ne facciano richiesta. Gli esiti delle verifiche trimestrali saranno sintetizzati e registrati secondo lo schema di registro di cui al successivo Paragrafo 8 punto 8.18) che sarà vidimato dall'Autorità Competente
- 2.1.7 nel caso in cui una verifica dell'Autorità di Controllo e/o dell'Autorità Competente di durata pari a sette giorni naturali consecutivi effettuata nei termini sopra indicati al punto 2.1.4 , ed applicando le modalità operative previste dal metodo EPA 303, venissero evidenziate :
- 2.1.7.1 porte di una singola batteria (o da più batterie) che presentino **EDV** in percentuale superiore al 10 % espressa come media settimanale, fermo restando il contemporaneo e tassativo rispetto del limite complessivo del 10% riferito a tutte le porte del reparto forni, il Gestore avrà commesso una violazione delle prescrizioni (1<sup>a</sup> violazione) e, fermi restando gli aspetti penali, sarà diffidato ad effettuare, in un tempo dato, una completa manutenzione straordinaria delle porte e dei telai secondo quanto previsto al precedente punto 2.1.5) e verrà altresì ammonito che, in caso di reiterazione della violazione, l'autorizzazione sarà sospesa, limitatamente

alla batteria stessa. Nel caso in cui tale violazione dovesse ripetersi (2<sup>a</sup> violazione) l'evento costituirà motivo necessario e sufficiente per la sospensione dell'autorizzazione limitatamente alla batteria oggetto della violazione, l'autorizzazione sarà sospesa e il Gestore sarà diffidato ad effettuare, in un tempo dato, una completa manutenzione straordinaria delle porte e dei telai secondo quanto previsto al precedente punto 2.1.5) e verrà altresì ammonito che, in caso di ulteriore reiterazione della violazione, l'autorizzazione sarà revocata limitatamente alla batteria oggetto della violazione. In caso di ulteriore reiterazione della violazione (3<sup>a</sup> violazione), l'evento costituirà motivo necessario e sufficiente per la revoca dell'autorizzazione, limitatamente alla batteria oggetto della violazione.

- 2.1.7.2 porte che presentino **EDV in percentuale superiore al 10 %** della somma di tutte le porte del reparto forni, espresse come media settimanale, il Gestore commetterà una grave violazione della autorizzazione e , fermi restando gli aspetti penali, alla prima violazione, sarà diffidato ad effettuare, in un tempo dato, una completa manutenzione delle porte e dei telai secondo quanto previsto al precedente punto 2.1.5) e verrà altresì ammonito che, in caso di reiterazione della violazione, l'autorizzazione sarà definitivamente revocata. Nel caso in cui tale violazione dovesse ripetersi una seconda volta, l'evento costituirà motivo necessario e sufficiente per la revoca dell'autorizzazione.
- 2.1.7.3 I valori ottenuti da verifiche effettuate dell'Autorità di Controllo e/o dell'Autorità Competente di durata inferiore a quella prevista al punto 2.1.7. o effettuate con modalità diverse, potranno essere utilizzati solo come “indicatori prestazionali” e non potranno dare luogo alle conseguenze di cui ai precedenti punti 2.1.7.1. e 2.1.7.2.
- 2.1.8 Le **EDV** provenienti dai tubi di sviluppo (BAT 46-VII) e dai coperchi delle bocche di caricamento (BAT 46-VIII) rilevate, secondo una ispezione condotta seguendo la pertinente sezione del metodo EPA 303, non potranno superare l'1% di tutti i tubi di sviluppo e coperchi delle bocche di caricamento. Dal conteggio delle **EDV** verranno esclusi i tubi di sviluppo che si troveranno in una delle situazioni ammesse al successivo punto 2.1.10.
- 2.1.9 Le **EDV** provenienti dalle operazioni di caricamento delle camere di distillazione del fossile dovranno avere durata < 30 secondi, come media mensile, utilizzando quale metodo di monitoraggio il metodo EPA 303 .
- 2.1.10 Circa le emissioni diffuse provenienti dai coperchi del sistema di raccolta e adduzione al bariletto si prescrive che i coperchi dei tubi di sviluppo debbano essere utilizzati come dispositivi di sicurezza. A tal fine **si riterranno accettabili le aperture di detti coperchi esclusivamente nel caso si svolgano le seguenti operazioni:**
- prima e durante le operazioni di sfornamento anche per il degrafitaggio del tubo di sviluppo;
  - a fine distillazione nel caso di elevata presenza di grafite nel tubo di sviluppo ovvero nei condotti di carico della miscela di carboni fossili. In tal caso l'apertura del cappello è sempre abbinata all'apertura di una bocchetta di carico (quella più vicina al tubo di sviluppo ovvero quella interessata dal restringimento della sezione del

condotto di carico);

- nel caso di interventi di pulizia delle curve di adduzione al bariletto, dei jumper pipe, ovvero di pulizia della sede e del cappellotto stesso;
- in tutte le altre situazioni in cui risulta necessario, per la sicurezza dell'impianto, sfogare la pressione del gas all'interno della camera di pirolisi limitando i rischi per gli operatori (ad esempio ostruzioni anomale o disservizi degli organi di connessione al bariletto, interventi di riparazione sulla corrispondente valvola di intercettazione, ecc.);
- nel caso di fermata degli estrattori, in abbinamento alle torce di sicurezza, per limitare la pressione in camera di pirolisi.

Il Gestore, entro 3 mesi dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà confermare od aggiornare la procedura operativa di dettaglio esistente che gestisce le condizioni per l'apertura di detti coperchi.

**L'accertamento dell'apertura dei coperchi in condizioni differenti da quelle individuate in detta procedura, non adeguatamente motivate, costituirà mancato rispetto delle prescrizioni.**

- 2.1.11 Dovranno essere mantenute costantemente efficienti le torce di sicurezza delle batterie di distillazione finalizzate ad evitarne le sovrappressioni, nonché tutti i dispositivi di sicurezza ad esse asserviti (doppi dispositivi di accensione), in modo da evitare il rilascio in forma diffusa di gas greggio.

## **2.2 Obiettivi di miglioramento per limitare le EDV dalle porte delle Batterie Forni**

- 2.2.1 installazione (su tutte le camere delle batterie anche in termini temporali progressivi) di porte a tenuta elastica che, stando al BREF, consentirebbe di ottenere **EDV** di gas grezzo su meno del 5% dalle porte.
- 2.2.2 introduzione del controllo della pressione delle singole camere (es. SOPRECO® , PROVEN® o ENVIBAT®) che consente una riduzione consistente delle **EDV** derivanti dai trafiletti delle porte delle camere di distillazione durante il processo di cokefazione, con l'eventuale introduzione di una delle tecnologie di cui ai due precedenti punti le prescrizioni di cui ai punti da 2.1.3 a 2.1.8, dovranno essere ridefinite, senza oneri per il Gestore.

## **2.3 Emissioni fugitive dalle operazioni di sfornamento ed emissioni dalle operazioni di spegnimento**

- 2.3.1 Durante le operazioni di sfornamento deve essere costantemente utilizzato il “transfer-car” mantenuto in costante aspirazione, e l'emissione E58 derivante dall'abbattimento dell'aspirazione del transfer-car dovrà rispettare il limiti di 10 mg/Nm<sup>3</sup> di polveri;

## **2.4 Emissioni delle camere di combustione (ciminiere)**

- 2.4.1 Dovrà essere sempre effettuata accurata manutenzione di porte e portelli di spianamento dei forni, compresa l'eventuale sostituzione, ove necessario, nonché la riparazione del refrattario dei forni, onde garantire le prestazioni ambientali raggiungibili in questa tipologia di impianti, come previsto dalle BAT e nelle normative vigenti.
- 2.4.2 La ditta, inoltre, dovrà continuare a dar corso, ogni qualvolta e su ogni camera si rendesse necessario, alle procedure per la valutazione della necessità di manutenzione delle parti più esterne delle camere di pirolisi; in particolare dovrà continuare ad effettuare:

- accurato esame visivo della muratura delle camere per evidenziare eventuali necessità di riparazione dei refrattari;
- laddove il controllo abbia esito positivo, esecuzione della riparazione utilizzando la tecnica ritenuta più idonea, anche in base a sperimentazione di nuove soluzioni.

#### 2.4.3 Sistemi di monitoraggio in continuo e bocchelli di campionamento

- 2.4.3.1 In applicazione delle previsioni di cui all'Art. 14 della L.R. 12/2017 si prescrive che le ciminiere delle batterie (Emissioni E2, E3, E4 ed E5) dovranno essere dotate di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni per i seguenti parametri: Polveri, SO<sub>x</sub> ed NO<sub>x</sub>.
  - 2.4.3.2 Entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, il Gestore presenterà a : Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL, il progetto per l'installazione del sistema di monitoraggio in continuo delle Emissioni E2, E3, E4 ed E5 per la sua valutazione;
  - 2.4.3.3 entro i sei mesi successivi alla approvazione del progetto di cui al punto precedente, il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) dovrà essere installato ed avviato;
  - 2.4.3.4 a valle dell'avviamento viene previsto un ulteriore periodo successivo, non superiore a tre mesi, per la sua messa a punto e per la definitiva stesura del Manuale di Gestione dello SME. Decorso i termini temporali precedenti, i dati rilevati dallo SME acquisiranno valenza fiscale.
  - 2.4.3.5 i sistemi di monitoraggio in continuo dovranno essere conformi all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e dovranno essere gestiti secondo le procedure di qualità previste dalla UNI EN 14181;
  - 2.4.3.6 Dal momento che i dati rilevati dallo SME acquisteranno valenza fiscale, i limiti fissati per i parametri Polveri, SO<sub>x</sub> ed NO<sub>x</sub> saranno riferiti al tempo di mediazione di 24 ore; dovrà inoltre essere contemporaneamente rispettato il limite, con tempo di riferimento di 1 ora, ottenuto moltiplicando per il fattore 1,25 il pertinente valore di emissione previsto dagli Allegati alla Parte V del D.Lgs 152/2006 – Allegato I parte III punto 13.1)
  - 2.4.3.7 Il sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari dovrà garantire per Polveri, NO<sub>x</sub> ed SO<sub>x</sub> almeno la restituzione dei seguenti valori: Media delle 24 ore, Media oraria. Al valore della media oraria dovranno essere associati: Valore massimo dell'ora, 95° - 75° - 50° percentile e deviazione standard elaborati sulla base dei dati elementari acquisiti nell'ora di riferimento (almeno per il parametro Polveri e SO<sub>x</sub>). Gli aspetti di dettaglio relativi ai Flag dei diversi stati, ai criteri di validazione, agli intervalli di calibrazione ecc, saranno definiti nel Manuale di Gestione dello SME di cui al precedente punto 2.4.3.4.
- 2.4.4 i bocchelli di campionamento in quota già realizzati secondo la norma UNI 10169/01, dovranno essere mantenuti in efficienza e dovrà esserne sempre garantito l'accesso in sicurezza.

## **2.5 Emissioni diffuse dai parchi di stoccaggio fossile e coke nonché genericamente da sollevamento eolico**

- 2.5.1 tutti i parchi di stoccaggio (fossile e coke) dovranno essere dotati di pavimentazione e di rete di irroramento/nebulizzazione dei cumuli di materiale in grado di raggiungere efficacemente l'intera area del “Parco” e tutti i lati dei cumuli di materiale ivi depositati;
- 2.5.2 dovrà essere implementare la rete di nebulizzazione dei cumuli di coke posta a servizio del Parco coke 2 lato valle, inserendo una nuova linea di irroratori a valle dei cumuli stessi;
- 2.5.3 l'altezza dei cumuli delle materie prime e dei prodotti dovrà essere tale da non interferire con i sistemi di irroramento, i quali dovranno essere in grado di raggiungere qualsiasi parte del parco e dei cumuli di materiali ivi depositati, escludendo la possibilità di “zone cieche”.
- 2.5.4 non si ritiene più rinviabile la pavimentazione del “Parco fossile 3”, così come quella del “Parco candela” e del “parco destinato allo stoccaggio di emergenza del coke posto al di sopra del Parco fossile 3” in considerazione della verificata costante presenza di materiale ivi depositato. Pertanto il Gestore entro un 18 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, dovrà aver completato:
  - 2.5.4.1 la pavimentazione del “Parco fossile 3”;
  - 2.5.4.2 la relativa regimazione delle acque meteoriche, finalizzata al loro trattamento;
  - 2.5.4.3 i sistemi di spruzzatori/irroratori in grado di mantenere umidificati i materiali ivi stoccati alla rinfusa. Gli spruzzatori/irroratori dovranno essere in grado di bagnare l'intera superficie del Parco 3 e dei cumuli di materiali ivi depositati escludendo la possibilità di “zone cieche”;
- 2.5.5 entro i successivi 6 mesi dovrà essere realizzata la pavimentazione dei parchi per lo stoccaggio di emergenza del coke (Parco candela e Parco ubicato sopra del Parco fossile 3) che dovranno avere le caratteristiche di cui al paragrafo precedente;
- 2.5.6 qualora decorsi i termini sopra indicati i parchi non siano adeguati gli stessi non potranno più essere utilizzati fintanto che la pavimentazione non sarà stata completata e l'eventuale accertamento di presenza di materiali ivi stoccati “alla rinfusa”, in assenza di pavimentazione e dei presidi di nebulizzazione/irroramento, costituirà violazione delle prescrizioni;
- 2.5.7 I cumuli presenti nei parchi di stoccaggio dovranno essere realizzati con forma idonea a minimizzare il rapporto superficie/volume al fine di esporre la minor superficie possibile all'azione del vento e preferibilmente dovranno essere organizzati in lunghi cumuli di materiale orientati nella direzione del vento prevalente;
- 2.5.8 l'intera superficie dei cumuli ivi presenti dovrà essere trattata con liquidi filmanti/incrostanti al fine di realizzare un film che impedisca il sollevamento eolico delle polveri, tale trattamento potrà anche essere effettuato mediante gli spruzzatori/irroratori opportunamente adattati .
- 2.5.9 I materiali depositati a parco (sia fossile che coke) dovranno essere mantenuti costantemente umidificati / filmati, compatibilmente con le condizioni metereologiche, in modo da limitare l'emissione diffusa di polvere dovuta a sollevamento eolico. Anche in fase di ripresa dai parchi di stoccaggio, compatibilmente con le specifiche del prodotto (nel caso di ripresa dai

parchi coke) e con le condizioni meteoriche, l'azienda dovrà procedere con l'umidificazione del materiale, sempre al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri. Gli irroratori/nebulizzatori dovranno essere mantenuti costantemente in grado di erogare una quantità di acqua e/o filmante sufficiente allo scopo di cui al presente paragrafo. Nel caso in cui durante il periodo invernale, in condizioni di perdurante gelo, non sia possibile utilizzare gli spruzzatori/irroratori ed i cumuli ivi presenti non siano già stati sottoposti a filmatura/incrostatura, dovranno essere protetti dall'azione del vento con altre modalità (es. teloni o altri tipi di coperture provvisionali).

- 2.5.10 Il coke di petrolio dovrà essere stoccato esclusivamente su aree pavimentate e dovrà essere prestata particolare cura alla protezione dal trasporto eolico delle polveri dallo stesso rilasciate, pertanto lo stesso dovrà essere sempre ricoverato coperto, eventualmente anche mediante coperture provvisionali;
- 2.5.11 Ai fini di una corretta gestione della risorsa idrica dovranno essere messi a servizio di tutte le linee fisse esistenti di adduzione acqua industriale agli irroratori, sistemi di misurazione dei consumi idrici; dovrà essere tenuto un registro settimanalmente aggiornato, con l'indicazione dei valori misurati all'inizio di ogni settimana e degli eventuali giorni di pioggia significativi, dei quali si dovrà avere riscontro dalla centralina pluviometrica già installata sulla sommità del fabbricato uffici.
- 2.5.12 Al fine di limitare le emissioni odorose provenienti dal riutilizzo dell'agglomerato polverino-catrame dovrà mantenere attive le attuali procedure che prevedono l'immediata preparazione della miscela con carbone indifferenziato.
- 2.5.13 Per limitare il sollevamento eolico di polveri il piano di carico delle batterie forni dovrà essere pulito quotidianamente;
- 2.5.14 Per limitare l'emissione di polveri del materiale eventualmente disperso al suolo che può essere sollevato e trasportato eolicamente deve essere previsto l'impiego di una motospazzatrice – aspiratrice che giornalmente provveda alla rimozione della polvere depositata su tutta la viabilità interna alla cokeria e, tre volte alla settimana (e comunque ogni qualvolta si renda necessario), alla pulizia della viabilità esterna (strada provinciale Bragno-Ferrania dal bivio Farina sino alla zona antistante il plesso scolastico di Bragno).
- 2.5.15 Sui mezzi che, dopo lo scarico o il carico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo, e senza che il conducente (o altro personale individuato allo scopo) abbia provveduto a coprire il carico degli stessi con gli appositi teli.

## **2.6 Obiettivi di miglioramento per limitare le emissioni diffuse**

- 2.6.1 piantumazione di alberi sempreverdi (*essenze da concordare con il Comune di Cairo*) al perimetro dello stabilimento nelle aree confinanti con il Parco 3 e con il Sovra-parco 3. Valutazione della fattibilità della piantumazione anche al perimetro del "Parco candela", previa valutazione di una adeguata distanza di sicurezza tra le piante sempreverdi e la torcia in relazione alla valutazione del calore per irraggiamento prodotto dalla torcia di emergenza accesa che non costituisca potenziale "innesco" per le piante sempreverdi in ipotesi

piantumate ; (Bat 11 – III – alinea 10)

2.6.2 realizzazione di barriere frangivento o formazione di rilevati di adeguata altezza con orientamento ortogonale alle direzioni prevalenti del vento, che mitighino l'azione del vento stesso sui parchi rinfuse; (Bat 11 – III – alinea 10)

2.6.3 l'installazione di un impianto per la pulizia degli autocarri in uscita dall'impianto (es. lavagomme) – previsto dal BREF Emissions from Storage July 2006 (paragrafo 4.4.6.13)

2.6.4 copertura dei parchi

## 2.7 Emissioni diffuse dalla torcia generale di emergenza

2.7.1 L'azienda dovrà adoperarsi per limitare al minimo l'utilizzo della torcia generale che deve essere considerato un impianto di “sicurezza” per eliminare le sovrapressioni del gas di cokeria in eccedenza.

2.7.2 La portata di gas di cokeria inviata in torcia deve essere misurata da apposito strumentazione in linea;

2.7.3 Tramite gestione software del sistema esistente dovrà essere calcolato il quantitativo di gas di cokeria che viene mandato alla combustione nella torcia generale. Dovrà essere tenuto un registro mensilmente aggiornato, con l'indicazione dei valori calcolati all'inizio di ogni mese.

## 2.8 Emissioni provenienti dai motori di cogenerazione

2.8.1 I catalizzatori a valle dei motori devono essere sostituiti al momento in cui venga constatata una efficienza di abbattimento del benzene al di sotto dell'80% oppure con le modalità previste ai punti successivi.

2.8.2 In ottica di riduzione integrata dell'inquinamento e quindi al fine di evitare la sostituzione di catalizzatori non ancora esausti l'azienda potrà utilizzare la seguente procedura per ogni singolo motore:

2.8.2.1 in considerazione dei valori storici acquisiti, non si ritengono più necessari screening completi delle emissioni ogni 4000 ore ovvero con frequenza semestrale. Le emissioni (da M1 a M9) dovranno essere monitorate con la frequenza, le modalità e per i parametri previsti nel Piano di Monitoraggio. Allo scadere delle 16.000 ore di funzionamento (misurate dagli esistenti conta-ore che dovranno essere mantenuti costantemente efficienti e funzionanti) dovrà comunque essere eseguito il campionamento dell'emissione asservita ed essere rilevati i parametri Polveri, benzene, CO, NOX (NO<sub>2</sub>), SOX, IPA seguendo le modalità e i metodi riportati nel Piano di Monitoraggio.

(a) Nel caso in cui i controlli analitici rivelino il rispetto dei valori limite di emissione indicati nella successiva Tabella ed il rendimento del catalizzatore sul parametro benzene sia superiore all'80%, ma si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- concentrazione di benzene a valle del catalizzatore superiore a 4 mg/Nm<sup>3</sup>;
- concentrazione di monossido di carbonio a valle del catalizzatore superiore a 150 mg/Nm<sup>3</sup>;

il catalizzatore installato sulla relativa emissione **deve essere sostituito**;

(b) Nel caso in cui i controlli analitici rivelino il rispetto dei valori limite di emissione indicati nella successiva tabella ed il rendimento del catalizzatore sul parametro benzene sia superiore all'80%, ma si verifichi una sola delle seguenti condizioni:

- concentrazione di benzene a valle del catalizzatore superiore a 4 mg/Nm<sup>3</sup>
- concentrazione di monossido di carbonio a valle del catalizzatore superiore a 150 mg/Nm<sup>3</sup>
- rendimento di abbattimento inferiore all'83% sul benzene

dovrà essere ripetuto il monitoraggio della concentrazione di benzene e monossido di carbonio ogni 1000 ore di funzionamento del catalizzatore. Questo sino al verificarsi delle condizioni di cui al punto (a) precedente.

(c) Nel caso in cui i controlli analitici rivelino concentrazioni di benzene inferiore a 4 mg/Nm<sup>3</sup> e di CO inferiore a 150 mg/Nm<sup>3</sup> ed il rendimento del catalizzatore sul parametro benzene sia superiore all'80% dovrà essere ripetuto il monitoraggio della concentrazione di benzene e monossido di carbonio ogni 2000 ore di funzionamento del catalizzatore. Questo sino al verificarsi delle condizioni di cui ai punti (a) o (b) precedenti;

- 2.8.3 il Gestore dovrà annotare su apposito registro numerato e vidimato dall'Autorità Competente la data di sostituzione dei catalizzatori di ogni singolo motore evidenziando il numero di ore riportato dal contaore all'atto della sostituzione ed allegando i certificati analitici che dimostrino la necessità della sostituzione. Dovranno viceversa essere conservati a disposizione degli enti di controllo i certificati analitici per ogni singolo motore, riferiti a campionamenti eseguiti con la tempistica prevista al punto 2.6.2. precedente, che allo scattare delle 16.000 ore di funzionamento giustifichino la non sostituzione dei catalizzatori.
- 2.8.4 Le movimentazioni dei catalizzatori esausti dovranno essere altresì annotate sul registro di carico e scarico dei rifiuti previsto ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06. Resta inteso che dovrà esserci corrispondenza tra le date di registrazione, quelle dei certificati analitici sopra citati, e le relative tempistiche di smaltimento/avviamento a recupero dei catalizzatori stessi.
- 2.8.5 Dovrà sempre essere mantenuto attivo il sistema di controllo in continuo delle nove emissioni (da M1 a M9) circa i parametri Monossido di Carbonio e Ossigeno, con le modalità sottoscritte nel protocollo operativo approvato in via tecnica con Atto Dirigenziale n°3974 del 28/05/2004, che si ritiene dunque assorbito nel presente provvedimento.

## **2.9 Emissioni provenienti dall'attività di spegnimento del coke.**

- 2.9.1 Per svolgere l'attività di spegnimento del coke incandescente, il Gestore dovrà utilizzare esclusivamente la nuova torre di spegnimento che da luogo alla emissione E6. Le emissioni derivante dalle operazioni di spegnimento dovranno rispettare il limite di 25 grammi di polvere emessa per ogni tonnellata di coke prodotto.
- 2.9.2 La seconda torre di spegnimento presente in azienda, asservita all'emissione E7, dovrà essere utilizzata solo nel caso in cui l'altra necessiti di brevi manutenzioni. Non vengono prescritti limiti di emissione in atmosfera. Tuttavia, qualora l'emissione E7 venisse utilizzata nel normale esercizio dell'impianto ciò configurerebbe modifica sostanziale e necessiterebbe di preventiva autorizzazione con indicazione dei valori limite da rispettare. Dovrà essere tenuto un registro aggiornato dove annotare le operazioni di spegnimento

effettuate nella torre di spegnimento asservita all'emissione E7, con l'indicazione della motivazione che ne ha determinato l'utilizzo.

## 2.10 Prescrizioni generali e limiti per le emissioni convogliate in atmosfera

### 2.10.1 La ditta dovrà contenere le proprie emissioni entro i seguenti limiti:

Emissione	Fase di lavorazione	Provenienza	Sistema di Abbattimento	Portata max dichiarata in domanda AIA(Nm3/h)	Inquinante	Limiti	
						Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa Kg/h
<b>Impianti di macinazione fossile, nastri trasportatori, essiccamento , frantumazione, vagliatura</b>							
E10	Lavorazione del coke e spedizione	Classifica coke metallurgico	Filtro a maniche	38.000	Polveri	20	0,76
E11	Lavorazione del coke e spedizione	Classifica coke metallurgico	Filtro a maniche	80.000	Polveri	20	1,6
E12 <sup>1</sup>	Lavorazione e carico minuti di coke (Essiccamento – combustibile utilizzato: gas di cokeria)	Essiccatore coke	Filtro a maniche	60.000	Polveri CO NOx SOx COT Benzene <sup>2</sup> IPA <sup>3</sup> Naftalene	20 40 85 50 50 5 0,1 150	1,2 0,60 5,1 3,0 3,0 - - 9,0
E13	Lavorazione e carico minuti di coke	Impianti comuni (vagliatura polverino)	Ciclone + Filtro a maniche	15.000	Polveri	20	0,3
E14	Lavorazione e carico minuti di coke	Mulini di preparazione coke 0/1	Filtro a maniche	18.000	Polveri	20	0,36
E15	Lavorazione e carico minuti di coke	Mulini di preparazione coke 0/1	Filtro a maniche	18.000	Polveri	20	0,36
E48	Lavorazione e trasporto su nastri dei carboni fossili	Fabbricato miscela (impianto di macinazione – mulino a martelli n°2-, relativi nastri i carico e dal nastro di raccolta della miscela dagli impianti di miscelazione)	Filtro a maniche	32.000	Polveri	20	0,64
E52	Lavorazione e trasporto su nastri dei carboni fossili	Fabbricato prima lavorazione (bocca alimentazione mulino a martelli N°1, vibroalimentatore di by-pass macinazione e nastri raccolta e rinvio del materiale lavorato)	Filtro a maniche	25.000	Polveri	20	0,50
E53	Lavorazione e carico minuti di coke	impianto di pulizia fabbricato miscela rep. Fossile	Filtro a maniche	500	Polveri	20	0,01
E54	Lavorazione del coke e spedizione	Classifica coke per fonderia	Filtro a maniche	90.000	Polveri	20	1,80
E55	Lavorazione e carico minuti di coke	Impianti pulizia fabbricato E.M.V	Filtro a maniche	500	Polveri	20	0,01

1 I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 17% di ossigeno libero nei fumi

2 Il limite in concentrazione si applica se superata la soglia di rilevanza per il Benzene pari a 0,5 g/h

3 IPA - Il limite in concentrazione si applica se superata la soglia di rilevanza pari a 0,5 g/h degli IPA di cui al D.Lgs 152/2006 - Allegati alla Parte V – Allegato 1 – Parte II – Tabella A1 – Classe I :dato dalla sommatoria di: Benzo(a)pirene + Dibenzo(a,h)antracene + Benzo(a)antracene + Benzo(b)fluorantene + Benzo(j)fluorantene + Benzo(k)fluorantene + Dibenzo(a,h)acridina + Dibenzo(a,e)pirene + Dibenzo(a,h)pirene + Dibenzo(a,i)pirene + Dibenzo(a,l)pirene + Indeno (1,2,3-cd) pirene

Emissione	Fase di lavorazione	Provenienza	Sistema di Abbattimento	Portata max dichiarata in domanda AIA(Nm3/h)	Inquinante	Limiti	
						Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa Kg/h
<b>Cokefazione</b>							
E2 <sup>4</sup>	Riscaldamento forni	Ciminiera batteria forni N°1 (37 camere)	-----	55.000	POLVERI	20	1,1
					∑ metalli tab. B classe I	0,2	-
					∑ metalli tab. B classe II	1	-
					∑ metalli tab. B classe III	5	-
					BENZENE	5	0,275
					IPA <sup>5</sup>	0,1	-
					Naftalene	150	8,25
					NOX	520	28,6
E3 <sup>4</sup>	Riscaldamento forni	Ciminiera batteria forni N°2 (37 camere)	-----	55.000	POLVERI	20	1,1
					∑ metalli tab. B classe I	0,2	-
					∑ metalli tab. B classe II	1	-
					∑ metalli tab. B classe III	5	-
					BENZENE	5	0,275
					IPA <sup>5</sup>	0,1	-
					Naftalene	150	8,25
					NOX	520	28,6
E4 <sup>4</sup>	Riscaldamento forni	Ciminiera batteria forni N°4 (30 camere)	-----	65.000	POLVERI	20	1,3
					∑ metalli tab. B classe I	0,2	-
					∑ metalli tab. B classe II	1	-
					∑ metalli tab. B classe III	5	--
					BENZENE	5	0,325
					IPA <sup>5</sup>	0,1	-
					Naftalene	150	9,75
					NOX	520	33,8
E5 <sup>4</sup>	Riscaldamento forni	Ciminiera batteria forni N°5 Sez.A (17 camere)	-----	35.000	POLVERI	20	0,7
					∑ metalli tab. B classe I	0,2	-
					∑ metalli tab. B classe II	1	-
					∑ metalli tab. B classe III	5	-
					BENZENE	5	0,175
					IPA <sup>5</sup>	0,1	-
					Naftalene	150	5,25
					NOX	520	18,2
E58	sfornamento coke	Transfer-car ( aspirazione e depolverazione sfornamento coke)	Ciclone assiale + Filtro a maniche – 1376 maniche superficie filtrante 4500 m <sup>2</sup>	270.700	Polveri	10	2,7

4 I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 5% di ossigeno libero nei fumi

5 IPA - Il limite in concentrazione si applica se superata la soglia di rilevanza pari a 0,5 g/h degli IPA di cui al D.Lgs 152/2006 - Allegati alla Parte V – Allegato 1 – Parte II – Tabella A1 – Classe I :dato dalla sommatoria di: Benzo(a)pirene + Dibenzo(a,h)antracene + Benzo(a)antracene + Benzo(b)fluorantene + Benzo(j)fluorantene + Benzo(k)fluorantene + Dibenzo(a,h)acridina + Dibenzo(a,e)pirene + Dibenzo(a,h)pirene + Dibenzo(a,i)pirene + Dibenzo(a,l)pirene + Indeno (1,2,3-cd) pirene

Una volta che sulle ciminiere relative alle emissioni E2, E3, E4 ed E5 saranno installati i Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) i limiti per i parametri Polveri, SO<sub>x</sub> e NO<sub>x</sub> saranno riferiti ad un tempo di mediazione di 24 ore. Dovrà inoltre essere contemporaneamente rispettato il limite, con tempo di riferimento di 1 ora, ottenuto moltiplicando per 1,25 il pertinente valore di emissione previsto dagli Allegati alla Parte V del D.Lgs 152/2006 – Allegato I parte III punto 13.1). Per gli altri parametri nulla cambierà.

Emissione	Fase di lavorazione	Provenienza	Sistema di Abbattimento	Portata max dichiarata in domanda AIA(Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	Limiti	
						Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa Kg/h
<b>Spegnimento coke</b>							
E6 <sup>6</sup>	Spegnimento coke	Torre di spegnimento struttura in legno; cappa di aspirazione tronco piramidale di raccolta e convogliamento della colonna di vapore avente dimensione in pianta di m. 18 x 5,5 e condotto di aspirazione di m. 7,9 x 6,4 che sbocca in atmosfera ad una altezza di m. 44,50.	sistema di captazione e abbattimento delle polveri, costituito da alette defletttrici in costruzione metallica sostenute da una struttura portante in legno.	-	Polveri	Limite 25 gr/tonnellata di coke prodotto	
E7	Spegnimento coke	Camino cappa doccia di spegnimento (Impianto di riserva)	Spruzzatori. ad H <sub>2</sub> O e sistema di abbattimento mediante deflettori a parabola in acciaio inox, ad orientamento manuale con arganetti, fissati a telai portanti in carpenteria metallica ancorati alla struttura della torre silos.	-	Polveri	viene attivata esclusivamente in concomitanza di eventi di manutenzione (ordinari o straordinari) dell'emissione E6, non vengono prescritti limiti di emissione in atmosfera. Tuttavia, qualora l'emissione E7 venisse utilizzata nel normale esercizio dell'impianto ciò costituirebbe modifica sostanziale e necessiterebbe di preventiva autorizzazione con indicazione dei valori limite da rispettare.	

<sup>6</sup> I valori limite, stante la difficoltà tecnica per definire esattamente la portata dell'emittente, sono da ritenersi valori obiettivo. L'unico riferimento per l'emissione E6 può essere il valore indicato dalle BAT per questa fase lavorativa pari a 25 g/tonn di coke prodotto. Si rimanda al Piano di MonitoraggioE circa le modalità di campionamento ed analisi dell'effluente.

Emissione	Fase di lavorazione	Provenienza	Sistema di Abbattimento	Portata max dichiarata in domanda AIA(Nm3/h)	Inquinante	Limiti	
<b>Trattamento gas di cokeria e lavorazione sottoprodotti</b>							
E47	Trattamento gas di cokeria e lavorazione sottoprodotti	Carico silo carbonato di sodio	Filtro a maniche	1.440	Polveri	10	-
E50 <sup>7</sup>	Trattamento gas di cokeria e lavorazione sottoprodotti	Termocombustore emissioni	termodistruzione degli sfiati provenienti da serbatoi e impianti del reparto Sottoprodotti	3000	Polveri benzene NOX SOX COT IPA <sup>8</sup> Naftalene	45 5 n.a. 200 50 0,1 150	- 0,015 n.a. 0,6 0,15 - 0,45
E51 <sup>7</sup>	Gestione acqua – Centrale termica	Generatore di calore per caldaia ad olio diatermico	-----	15000	Polveri benzene CO NOX SOX COT IPA <sup>8</sup> Naftalene	5 1 20 350 200 50 0,1 150	0,075 0,015 0,3 5,25 3 0,75 - 2,25
<b>Impianti di cogenerazione</b>							
M1 <sup>9</sup> M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9	Impianti di cogenerazione	Scarico motori centrale cogenerazione	catalizzatore ossidante a base di platino e palladio, con supporto metallico a nido d'ape con impregnazione pari a 200 celle per pollice quadro	20.000	Polveri benzene CO NOX (NO <sub>2</sub> ) SOX IPA <sup>10</sup> Naftalene	10 5 200 150 100 0,1 150	0,2 0,1 4 3 2 - 3

2.10.2 Qualora i valori limite in emissione siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti, calcolato dove non diversamente indicato, come media dei campionamenti non consecutivi previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, risulti superato. Dovranno essere effettuati campionamenti della durata di un'ora. La portata indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite; i controlli delle emissioni in atmosfera, sia convogliate che diffuse, nonché delle immissioni dovrà essere eseguito secondo i criteri stabiliti nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Resta inteso che detti controlli dovranno essere eseguiti in condizioni di normale funzionamento degli impianti a monte;

2.10.3 Il numero di operazioni massime di sfornamento al giorno non dovrà essere superiore a 115;

2.10.4 Il Gestore dovrà continuare le attività di monitoraggio delle immissioni in atmosfera ed, in particolare dovranno essere effettuate le seguenti attività:

- (a) n°4 campagne di monitoraggio stagionali da ripetersi annualmente delle concentrazioni di benzene e IPA in due postazioni interne allo stabilimento, sul confine di fabbrica costituite da 15 campionamenti giornalieri (durata 24 ore ciascuno).

7 I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 3% di ossigeno libero nei fumi

8 IPA - Il limite in concentrazione si applica se superata la soglia di rilevanza pari a 0,5 g/h degli IPA di cui al D.Lgs 152/2006 - Allegati alla Parte V – Allegato 1 – Parte II – Tabella A1 – Classe I :dato dalla sommatoria di: Benzo(a)pirene + Dibenzo(a,h)antracene + Benzo(a)antracene + Benzo(b)fluorantene + Benzo(j)fluorantene + Benzo(k)fluorantene + Dibenzo(a,h)acridina + Dibenzo(a,e)pirene + Dibenzo(a,h)pirene + Dibenzo(a,i)pirene + Dibenzo(a,l)pirene + Indeno (1,2,3-cd) pirene

9 I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 5% di ossigeno libero nei fumi

10 IPA - Il limite in concentrazione si applica se superata la soglia di rilevanza pari a 0,5 g/h degli IPA di cui al D.Lgs 152/2006 - Allegati alla Parte V – Allegato 1 – Parte II – Tabella A1 – Classe I :dato dalla sommatoria di: Benzo(a)pirene + Dibenzo(a,h)antracene + Benzo(a)antracene + Benzo(b)fluorantene + Benzo(j)fluorantene + Benzo(k)fluorantene + Dibenzo(a,h)acridina + Dibenzo(a,e)pirene + Dibenzo(a,h)pirene + Dibenzo(a,i)pirene + Dibenzo(a,l)pirene + Indeno (1,2,3-cd) pirene

- (b) raccolta, contestualmente e nelle stesse postazioni alle campagne quindicinali di cui sopra, delle polveri sedimentabili (metodo deposimetrico) per determinare la ricaduta media giornaliera nel periodo delle polveri emesse dalla cokeria.
- (c) raccolta in continuo delle polveri sedimentabili in 4 postazioni circostanti lo stabilimento nel comune di Cairo Montenotte; il periodo di campionamento medio in questo caso dev'essere di circa 60 gg. per consentire la formazione di un campione atto all'esecuzione, oltre che delle determinazione quantitativa, di alcune analisi chimiche atte a verificare la provenienza delle polveri.

Gli esiti analitici delle suddette attività di monitoraggio dovranno essere inviati ad ARPAL, Provincia di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte. Dovranno altresì essere riassunti nella relazione annuale prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento da inviare agli enti preposti entro aprile di ogni anno.

- (d) Viene prescritto altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del D.Lgs. 155/2010 e dell'art. 14 della L.R. 12/2017, il mantenimento delle due centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e la prosecuzione della loro gestione con costi a carico di Italiana Coke con le modalità già definite nel “Protocollo operativo di attuazione della prescrizione di cui al punto 2.8.4 dell'allegato D al provvedimento di autorizzazione integrata ambientale n. 236/2010 del 15 gennaio 2010”. Detto Protocollo sarà aggiornato, con apposito atto aggiuntivo, in relazione alle nuove modalità analitiche adottate da ARPAL .

2.10.5 Per limitare le emissioni di polveri derivanti dalle operazioni di trasporto sia di fossile sia di prodotto finito, laddove possibile, l'azienda dovrà operare “ad umido” mediante nebulizzazione di acqua industriale. In caso ciò non fosse possibile, i nastri trasportatori dovranno essere di norma dotati almeno di copertura superiore e di organi di raschiamento. Tutti i punti di rottura di carico nelle fasi di trasporto dovranno avvenire in modo confinato, ovvero sottoposti ad aspirazione e convogliamento a sistemi di abbattimento per le polveri od, infine, se possibile, il materiale dovrà essere ragionevolmente umidificato. In quest'ultimo caso, in ragione dell'umidità intrinseca del materiale trasportato, ovvero delle specifiche del prodotto, i nebulizzatori dovranno essere mantenuti in grado di spruzzare un'adeguata quantità d'acqua.

2.10.6 Le lavorazioni da effettuarsi su materiale polverulento (frantumazione, vagliatura, miscelazione, carico/scarico essiccatore) dovranno avvenire in ambiente confinato sottoposto ad aspirazione e trattamento degli effluenti, ovvero, laddove possibile avvenire ad umido.

2.10.7 Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza trimestrale, verifichi lo stato di efficienza dei filtri a maniche asserviti alle emissioni E58, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E48, E52, E53, E54, E55, E47 e che, con frequenza semestrale, preveda una manutenzione generale dei sistemi di abbattimento installati;

2.10.8 In caso di disservizio degli impianti di abbattimento asserviti alle emissioni E58, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E48, E52, E53, E54, E55, E47 la lavorazione a monte, compatibilmente con le problematiche di processo, dovrà essere immediatamente sospesa e

non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; la ditta dovrà sostituire i filtri per il particolato (filtri a tessuto) asserviti alle succitate emissioni ogni qualvolta si verifichino problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura. A tal proposito la ditta dovrà sempre conservare a magazzino un set di filtri nuovi per l'immediata sostituzione. La ditta dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, i quali dovranno essere movimentati sul registro di carico e scarico, previsto a' sensi dell'art.190 del D.Lgs N°152/06;

- 2.10.9 Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'Autorità Competente, le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento asserviti alle emissioni E58, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E48, E52, E53, E54, E55, E47; detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
- 2.10.10 Il coke in pezzatura 0/1 mm potrà essere stoccato esclusivamente al coperto ed in locali confinati per limitarne il sollevamento eolico.
- 2.10.11 Dovrà sempre essere mantenuto attivo ed in completa efficienza tutto il sistema di trattamento del gas di cokeria al fine di garantirne la qualità a monte di qualsiasi utilizzo energetico quale combustibile.
- 2.10.12 Non sono fissati né limiti né controlli periodici alle emissioni generate dalle cappe di aspirazione presenti nel laboratorio, poiché tali emissioni si ritengono rientranti in Allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 - parte I (Impianti e attività in deroga ex art. 272 comma 1) – punto jj – (laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi)
- 2.10.13 Le emissioni in atmosfera M10, M11, M12, derivanti dai gas di scarico dei motori diesel dei gruppi elettrogeni di emergenza non erano soggette alla disciplina relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 14 del D.Lgs. 152/06. Con l'introduzione dei “medi impianti di combustione” di cui all'art. 273 bis (introdotto con D.Lgs. 183/2017) tali gruppi elettrogeni di emergenza non possono più essere esclusi dalla disciplina emissioni. Pertanto, vista la potenza complessiva inferiore ai 5 MW, entro il 01/01/2030, tutti gli scarichi di detti motori dovranno essere inviati ad un singolo camino, dotato di bocchello di campionamento a norma UNI, e dovranno rispettare i seguenti limiti:

Polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (Come NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (Come SO <sub>2</sub> ) <sup>(1)</sup>	350 mg/Nm <sup>3</sup>
(1) Il valore di 350 mg/Nm <sup>3</sup> si considera rispettato se è utilizzato gasolio	

- 2.10.14 Non vengono fissate particolari prescrizioni circa le emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni meccaniche svolte nell'officina aziendale in quanto rientranti fra le attività previste agli elenchi n°1 e 2 del punto 4.10 della DGR n°1420/2011. Le attività di molatura e/o saldatura dovranno essere effettuate con l'ausilio di un sistema (anche portatile) di aspirazione e contenimento degli effluenti e nel rispetto delle condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.

2.10.15 Non potranno essere inseriti direttamente o indirettamente, nel ciclo produttivo, rifiuti o intermedi di provenienza esterna, diversi da quelli autoprodotti all'interno dello stabilimento.

## **2.11 Punti di prelievo per le emissioni convogliate**

### 2.11.1 Caratteristiche del punto di prelievo;

Le caratteristiche del punto di prelievo devono rispettare quanto prescritto al paragrafo 5 del documento “Prescrizioni in materia di campionamento alle emissioni in atmosfera” riportato sul sito [www.arpal.gov.it](http://www.arpal.gov.it)\ altri temi\spazio imprese.

### 2.11.2 Caratteristiche della postazione di lavoro;

Le caratteristiche della postazione di lavoro e le relative modalità di accesso devono rispettare quanto prescritto al paragrafo 6 del documento “Prescrizioni in materia di campionamento alle emissioni in atmosfera” riportato sul sito [www.arpal.gov.it](http://www.arpal.gov.it)\ altri temi\spazio imprese.

## **2.12 Obiettivi di miglioramento**

2.12.1 In caso di nuova installazione o modifica di impianti di generazione di calore, sia a scopi industriali che civili, saranno utilizzati soltanto bruciatori con bassa emissione di NOx (LowNOx);

2.12.2 Prevedere l'installazione di un pressostato differenziale o microdeprimometro o altro sistema equivalente per ognuno dei filtri a tessuto installati. Detti strumenti, tramite opportuno circuito di consensi, dovranno fornire agli operatori, un segnale di allarme acustico e visivo in caso di pressione fuori range durante il funzionamento del filtro depolveratore servito. Una volta installati dovrà essere previsto un programma di manutenzione trimestrale per la pulizia e la verifica dei pressostati differenziali. Dovranno essere riportate le operazioni di manutenzione dei pressostati suddetti su registro conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 3 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06, conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. L'eventuale installazione di detti strumenti di controllo potrà determinare la rivisitazione del piano di monitoraggio di cui all';

### 3 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI

#### 3.1 Prescrizioni generali

3.1.1 Relativamente agli scarichi idrici si prescrive quanto segue:

3.1.1.1 Lo scarico SP1 dovrà rispettare i seguenti limiti :

BOD <sub>5</sub> < 20 mg/l
Solfuri liberi < 0.1 mg/l
Tiocianati < 4 mg/l
Cianuri liberi < 0.1 mg/l
Sommatoria IPA (flurantene, benzo-b-flurantene, benzo-k-flurantene, benzo-a-pirene, indeno- (1,2,3-cd) – pirene, benzo-(j,h,i)-perilene) < 0.05 mg/l
Fenoli < 0.5 mg/l
Valori riferiti ad un campione casuale qualificato o un campione composito prelevato in un arco di tempo di 24 ore. Per la determinazione delle AEL di questi parametri non sono ammessi campioni istantanei. Un campione casuale qualificato deve fare riferimento a un campione composito di almeno cinque campioni casuali prelevati in un periodo massimo di due ore a intervalli non inferiori a due minuti e miscelati.

per i restanti parametri di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 lo scarico SP1 dovrà rispettare i limiti ivi previsti per lo scarico in acque superficiali.

3.1.1.2 Tutti gli altri scarichi SFA, SP2, SP3 e SFB dovranno costantemente rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 integrati dal seguente limite:

Sommatoria IPA (flurantene, benzo-b-flurantene, benzo-k-flurantene, benzo-a-pirene, indeno- (1,2,3-cd) – pirene, benzo-(j,h,i)-perilene) < 0.05 mg/l
Valori riferiti ad un campione casuale qualificato o un campione composito prelevato in un arco di tempo di 24 ore. Per la determinazione delle AEL di questi parametri non sono ammessi campioni istantanei. Un campione casuale qualificato deve fare riferimento a un campione composito di almeno cinque campioni casuali prelevati in un periodo massimo di due ore a intervalli non inferiori a due minuti e miscelati.

3.1.1.3 Il Gestore entro nove mesi dal rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA dovrà revisionare il “valore di guardia” proposto per il vanadio (0,2 mg/l) e dovrà altresì valutare la presenza e la concentrazione dei metalli - ivi compreso il vanadio - nell'acqua di alimentazione a monte dell'utilizzo, dovrà inoltre aggiornare, nei successivi tre mesi – ove risulti necessario – , la vigente procedura che stabilisce le misure da mettere in atto in occasione del supero dei “valori di guardia”;

3.1.1.4 l'articolo 101 del Dlgs 152/2006 conferisce alle Regioni la possibilità di fissare limiti allo scarico più restrittivi in funzione degli obiettivi di qualità del corpo recettore tenendo inoltre conto del rapporto di diluizione dello scarico con il corpo idrico ricevente. Il piano di tutela delle acque approvato dalla regione Liguria con dgr 11/2016 ha recepito tali indicazioni. Il Gestore dovrà, quindi, effettuare entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, l'analisi di compatibilità ambientale con gli obiettivi di qualità previsti per il corpo idrico superficiale recettore degli scarichi stessi, in riferimento al Piano di Tutela delle Acque attualmente vigente per tutti i parametri e in particolare per quelli non indicati espressamente nelle BAT ma indicati nel Piano stesso.

### 3.1.2 Il Gestore dovrà altresì:

- 3.1.2.1 mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici, anche parziali, presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i
- 3.1.2.2 effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie.
- 3.1.2.3 mantenere in servizio misuratori di portata, già installati, sugli scarichi SP1 e SFA. A tale riguardo, entro 6 mesi dalla data del ricevimento del presente provvedimento, dovrà confermare o aggiornare le procedure scritte che prevedano la programmazione delle manutenzioni, nonché la presenza presso lo stabilimento di un misuratore di riserva da utilizzarsi al posto di quelli avviati a taratura.
- 3.1.2.4 dovrà eseguire il monitoraggio del pH nelle vasche di ossidazione dell'impianto di depurazione biologica con frequenza giornaliera.
- 3.1.2.5 dovrà aggiornare, entro nove mesi dal rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, le procedure scritte di intervento in caso di anomalie dell'impianto di depurazione biologica, già predisposte. Il Gestore dovrà garantire l'attuazione di tali procedure anche nei giorni festivi;
- 3.1.2.6 dovrà mantenere in esercizio il monitoraggio in continuo, con registrazione, del pH e della conducibilità dello scarico SP1. Oltre alle procedure per il monitoraggio di cui al successivo punto 3.1.2.7, il Gestore, per garantire la costante sorveglianza degli impianti di trattamento, dovrà organizzarsi per effettuare almeno i seguenti controlli interni periodici sulle acque in uscita:
  - per lo scarico SP1, determinazione giornaliera, anche su campione istantaneo, dei valori dei parametri *Solidi sospesi totali (SST)*, *Azoto ammoniacale*, *Fenoli*, *Cianuri*;
  - per gli scarichi SP3 e SFB, anche su campione istantaneo, determinazione del valore del parametro *Solidi sospesi totali (SST)* almeno una volta alla settimana e in corrispondenza degli eventuali giorni di pioggia significativi, dei quali si dovrà avere riscontro dalla centralina meteorologica già installata sulla sommità del fabbricato uffici;

Per i controlli di cui al presente punto non si applica quanto previsto nell'. I risultati del controllo dovranno essere riportati solo sul quaderno di cui al successivo punto 3.1.2.8.

- 3.1.2.7 Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dal piano di monitoraggio con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
- 3.1.2.8 L'azienda dovrà mantenere il Quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione come indicato al punto 5) dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 43/95 e s.m.i;

### 3.1.3 I fanghi derivanti dal processo di depurazione biologica delle acque saranno riciclati

miscelando nel fossile di alimentazione alle batterie di distillazione (BAT 57) e dovranno essere registrati sull'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti;

- 3.1.4 Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a : Provincia, Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL per gli eventuali provvedimenti di competenza; dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi;
- 3.1.5 Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona, al Comune di Cairo Montenotte e all'ASL n. 2 Savonese;
- 3.1.6 Vista la temporaneità di alcuni scarichi (dilavamento) la cui attivazione è direttamente riconducibile agli eventi meteorici, i controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati su tali scarichi anche con campionamenti istantanei, fatta eccezione per le sostanze indicate alle tabelle di cui ai punti 3.1.1.1. e 3.1.1.2 . Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;

### **3.2 Riutilizzo delle acque depurate**

- 3.2.1 Nella normale gestione dell'impianto, le acque provenienti dallo scarico SP1 vengono riutilizzate all'interno del ciclo delle acque industriali di stabilimento. Il Gestore, entro nove mesi dal rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, dovrà :
  - 3.2.1.1 presentare a: Provincia, Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL un progetto per il riutilizzo delle acque di raffreddamento dei balke scarichi SP2(b+c) ed SP2(a), al pari di quelle dello scarico SP1. Il progetto dovrà essere comprensivo dei tempi di attuazione.
  - 3.2.1.2 garantire che lo scarico SP1, in configurazione di riutilizzo, prima di essere inviato alla vasca "Giacchetti", sia dotato di pozzetto di campionamento e rispetti i limiti previsti al precedente punto 3.1.1.1;
  - 3.2.1.3 garantire che il sistema informatico a servizio della vasca STI/Giacchetti registri l'attivazione/disattivazione dell'overflow in SP1, riportando anche data ed ora dell'evento;

### **3.3 Piano generale di rivalutazione del ciclo delle acque**

- 3.3.1 Entro sei mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà presentare un piano generale di rivalutazione del ciclo di utilizzazione delle acque nello stabilimento;
- 3.3.2 Nel caso in cui il piano di cui al punto precedente sia approvato dagli Enti partecipanti alla conferenza dei servizi, le prescrizioni di cui ai precedenti punti: 3.1.1.3 – 3.1.2.5 – 3.2.1, potranno essere modificate, anche in relazione ai tempi di realizzazione proposti, in aderenza alle previsioni del piano stesso;
- 3.3.3 in assenza di presentazione del "piano generale di rivalutazione del ciclo di utilizzazione delle acque nello stabilimento" nei tempi stabiliti e/o di non approvazione del piano presentato, le prescrizioni di cui ai precedenti punti: 3.1.1.3 – 3.1.2.5 – 3.2.1 acquisiranno efficacia nei tempi stabiliti nei relativi paragrafi;

## **4 PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE**

### **4.1 Monitoraggio**

4.1.1 Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato Piano di Monitoraggio al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.

### **4.2 Modifiche**

4.2.1 Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e verificando che le componenti installate non peggiorino significativamente la situazione emissiva preesistente.

### **4.3 Superi**

4.3.1 Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all' facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia. Inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

## 5 PRESCRIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI

### 5.1 Prescrizioni

- 5.1.1 La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- 5.1.2 i rifiuti oggetto del presente provvedimento, che possono essere stoccati in regime di "Stoccaggio prolungato" all'interno dell'insediamento produttivo, risultano esclusivamente quelli di seguito riportati, rispettando la quantità massima stoccabile per ogni singola tipologia di rifiuto ivi indicata;
- 5.1.3 Nelle tabelle che seguono sono elencati i rifiuti per i quali è autorizzato lo "Stoccaggio Prolungato" per le quantità ivi indicate e per un tempo massimo di un anno.

#### RIFIUTI DA ESAURIMENTO DI MATERIALI E FLUIDI DEI PROCESSI PRODUTTIVI

##### a) OLIO MINERALE

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	oli lubrificanti e idraulici usati da impianti e macchinari vari di stabilimento	recupero (R13)	serbatoio conforme al DM 362/95	all'aperto, sotto tettoia presso magazzino oli e grassi nuovi	1,5	1,2	60	48
		olio lubrificante esaurito per motori endotermici produzione energia elettrica		[prelevato da serbatoio verticale ciclo alimentazione e circuito olio motori] (°)	esterno centrale di cogenerazione, reintegro circuito olio	[12] (°)	[10] (°)		

(°) Tecnicamente si tratta della riserva ancora collegata con l'impianto, per cui non è un vero e proprio deposito indipendente

#### RIFIUTI DA ESAURIMENTO DI MATERIALI E FLUIDI DEI PROCESSI PRODUTTIVI

##### a) FILTRI, CATALIZZATORI

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
150202*	materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti)	filtri dell'olio per impianti lubrificazione industriali	recupero (R13) o smaltimento (D15)	contenitori stagni specifici	piattaforma di stoccaggio, tettoia	5	2	10	4
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	cartucce filtranti per gas di cokeria esaurite	smaltimento (D15)	cassone scarrabile a tenuta stagna ovvero big-bags impermeabili	piattaforma di stoccaggio	30	5	60	10

**RIFIUTI DA ESAURIMENTO DI MATERIALI E FLUIDI DEI PROCESSI PRODUTTIVI**

a) FILTRI, CATALIZZATORI

160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	catalizzatori ossidanti depurazione gas di scarico motori, a fine ciclo	recupero (R4 o R13)	confezionati su pallets	piattaforma di stoccaggio, tettoia	1	1	2	2
150203	materiali filtranti non contaminati con sostanze pericolose	filtri per aria motori esauriti, maniche filtranti dismesse	recupero (R3) o smaltimento (D15)	cassone scarrabile	piattaforma di stoccaggio	20	5	50	15

**IMBALLAGGI, MATERIALI ASSORBENTI, INDUMENTI PROTETTIVI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO**

a) IMBALLAGGI NON PERICOLOSI

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
150101	imballaggi in carta e cartone	contenitori e scatole in cartone	recupero (R3)	cassone scarrabile	piattaforma di stoccaggio	20	5		
150102	Imballaggi in plastica	contenitori e scatole in plastica	recupero (R3)	cassone scarrabile	piattaforma di stoccaggio	20	5		
150103	imballaggi in legno	pallet, scatole in legno, rulli portabobine	recupero (R3)	cassone scarrabile	piattaforma di stoccaggio	20	5		
150107	imballaggi in vetro	vetreria e flaconi da laboratorio lavati o bonificati	recupero (R5)	cassone scarrabile	piattaforma di stoccaggio	10	10		
150106	imballaggi in materiali misti	contenitori in plastica e materiali misti per prodotti non classificati come pericolosi (teli, sacchi e sacconi plastificati, di politene, tessuto e simili)	recupero (R3)	cassone scarrabile	piattaforma di stoccaggio	30	10		
Quantitativo annuale per categoria di rifiuto (§)								300	90

**IMBALLAGGI, MATERIALI ASSORBENTI, INDUMENTI PROTETTIVI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO**

b) IMBALLAGGI PERICOLOSI

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	contenitori in plastica e metallo per oli, grassi e altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi per l'ambiente (flaconi, bombolette, recipienti e contenitori per sostanze classificate pericolose; fusti, sacconi, teli contaminati con prodotti del ciclo produttivo)	recupero (R13) o smaltimento (D15)	cassone scarrabile a tenuta stagna	piattaforma di stoccaggio	60	10	300	50

**IMBALLAGGI, MATERIALI ASSORBENTI, INDUMENTI PROTETTIVI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO**

c) ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PERICOLOSI

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	reagenti chimici di laboratorio e kit di determinazione chimica	smaltimento (D15)	Contenitori omologati	piattaforma di stoccaggio, tettoia	0,25	0,25	0,5	0,5

**RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE**

1) RIFIUTI IN MATERIALI VARI

a) ROTTAMI e SFRIDI NON PERICOLOSI

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
070213	altri rifiuti plastici	nastri trasportatori	recupero (R3)	cassone scarrabile a tenuta stagna	piattaforma di stoccaggio	20	10		
160214	apparecchiatur e fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 13*	apparecchiature complete fuori uso	recupero (R13)	confezionati su pallets	piattaforma di stoccaggio	5	2,5		
170405	ferro e acciaio	rottame da demolizione di strutture e apparecchiature in ferro e acciaio, trucioli e sfridi di lavorazioni meccaniche	recupero (R13)	cassone scarrabile	piattaforma di stoccaggio	60	30		
170411	cavi elettrici, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	cavi elettrici	recupero (R13)	cassonetto a tenuta stagna	piattaforma di stoccaggio	2	2		
200201	rifiuti biodegradabili	residui di lavori di pulizia e taglio della vegetazione nelle aree verdi di stabilimento	recupero (R3)	cassone scarrabile	piattaforma di stoccaggio	20	5		
Quantitativo annuale per categoria di rifiuto (§)								400	190

**RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE**

1) RIFIUTI IN MATERIALI VARI

b) ROTTAMI e SFRIDI PERICOLOSI

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
160213*	apparecchiatur e fuori uso, contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	apparecchiature complete fuori uso, con componenti in cui sono presenti materiali pericolosi o contaminate con sostanze pericolose	recupero (R13)	confezionati su pallets	piattaforma di stoccaggio	1	0,5		

**RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE**

1) RIFIUTI IN MATERIALI VARI

b) ROTTAMI e SFRIDI PERICOLOSI

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	traversine ferroviarie e altri manufatti in legno, plastica, vetro contenenti sostanze pericolose	recupero (R13)	cassone scarrabile a tenuta stagna	piattaforma di stoccaggio	20	20		
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	rifiuti da dismissione di coibentazioni e isolanti industriali non contenenti amianto	smaltimento (D15)	big-bags omologati	piattaforma di stoccaggio	20	5		
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	lampade al neon esaurite	recupero (R13) o smaltimento (D15)	contenitori stagni specifici	piattaforma di stoccaggio	1	0,25		
Quantitativo annuale per categoria di rifiuto (§)								45	27

**RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE**

2) RIFIUTI COSTITUITI DA DETRITI O TERRE

DETRITI NON PERICOLOSI

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	detriti recuperabili e non da scarifica asfaltature di stabilimento	smaltimento (D5) o recupero (R5-R13)	cassone scarrabile/ in cumulo	piattaforma di stoccaggio/ piazzale asfaltato	20	40		
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	terreno e pietrisco non recuperabili, da operazioni di scavo e sistemazione aree scoperte di stabilimento	smaltimento (D5) o recupero (R5-R13)	cassone scarrabile/ in cumulo	piattaforma di stoccaggio/ piazzale asfaltato	20	40		
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie	detriti non recuperabili da manutenzione del raccordo ferroviario interno di stabilimento	smaltimento (D5) o recupero (R5-R13)	cassone scarrabile/ in cumulo	piattaforma di stoccaggio/ piazzale asfaltato	20	40		

**RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE**

2) RIFIUTI COSTITUITI DA DETRITI O TERRE

170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	detriti misti da lavori di costruzione, demolizione, pulizia superficiale e piccola manutenzione di strutture e fabbricati di stabilimento	smaltimento (D5) o recupero (R5-R13)	cassone scarrabile/ in cumulo	piattaforma di stoccaggio/pi azzale asfaltato	20	40		
Quantitativo annuale per categoria di rifiuto (§)								110	220

**RIFIUTI DERIVATI DAL PROCESSO PRODUTTIVO**

Codice EER (#)	Definizione EER (#)	Descrizione rifiuti	Destinazione finale abituale	Modalità di stoccaggio	Zona di stoccaggio	Quantità max istantanea (mc)	Quantità max istantanea (t)	Quantità max annuale (mc)	Quantità max annuale (t)
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	zolfo derivante dalla desolforazione del gas di cokeria	recupero (R5)	big-bags impermeabili (^)	piattaforma di stoccaggio (^)	100	125	400	500

(^) Il prodotto è normalmente messo a deposito, conservato e spedito al cliente in big-bags impermeabili, così da poterlo mantenere ordinariamente all'aperto su piazzale idoneo, come la stessa piattaforma di stoccaggio dei rifiuti, modalità che consente anche di non interagire con i fattori ambientali né di costituire alcun pericolo per la salute e la sicurezza. Pertanto, la qualificazione del prodotto come rifiuto è decisione del gestore dello stabilimento nel caso risulti opportuno destinarlo ad operazioni di sintesi chimica rivolte al recupero di rifiuti (e quindi ad un'operazione qualificata come tale ai sensi di legge), oppure nel caso straordinario di lotti che non dovessero soddisfare le specifiche commerciali.. Gli eventuali lotti di materiale destinati alla gestione come rifiuti sono, nel caso, resi identificabili e tenuti separati da quelli di zolfo prodotto ordinario.

NOTE GENERALI:

(#) ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI, ai sensi Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(§) i quantitativi si riferiscono complessivamente alla categoria omogenea descritta nelle righe di testa della corrispondente tabella

**STOCCAGGIO PROLUNGATO - RIEPILOGO COMPLESSIVO**

Tipologia rifiuti	Quantitativo max istantaneo (mc)	Quantitativo max istantaneo (t)	Quantitativo max annuale (mc)	Quantitativo max annuale (t)
<b>SPECIALI NON PERICOLOSI</b>	<b>308</b>	<b>250,5</b>	<b>862</b>	<b>517</b>
<b>SPECIALI PERICOLOSI</b>	<b>250,75</b>	<b>179,2</b>	<b>875,5</b>	<b>639,5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>558,75</b>	<b>429,7</b>	<b>1737,5</b>	<b>1156,5</b>

5.1.4 la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità agli elaborati progettuali presentati, con le modalità e nelle aree previste ed indicate negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza;

5.1.5 i contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei

rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto;

- 5.1.6 i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti non vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 5.1.7 è vietata la miscelazione di rifiuti con modalità e finalità diverse da quelle previste dall'art. 187 del D.Lgs 152/2006;
- 5.1.8 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- 5.1.9 le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 5.1.10 il deposito degli olii esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.L.gs 95/92 e DM 392/96;
- 5.1.11 prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la “ caratterizzazione di base “ ai sensi degli artt. 2, commi 1 , 2 e 3 del D.M. 3 agosto 2005, con la frequenza e con le modalità di cui all'allegato 1 del d.m. Stesso;
- 5.1.12 Garanzie finanziarie
- 5.1.12.1 La garanzia finanziaria da prestare in favore della Provincia di Savona in relazione ai rifiuti gestiti in “stoccaggio prolungato” è stata quantificata, come da Regolamento approvato con D.C.P. 56/2018, in **197.318 € (centovantasettemilatrecentodiciotto €)** . In considerazione della certificazione UNI EN ISO 14001 in possesso dell'Azienda si applica una riduzione del 40% per cui l'importo della garanzia viene stabilito in **118.391 € (centodiciottomilatrecentonovantuno €)**;
- 5.1.12.2 In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione ISO

14001 in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante, entro 90 giorni dalla data di scadenza / revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione alla gestione rifiuti si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto;

- 5.1.12.3 la ditta Italiana Coke S.r.l. dovrà presentare alla Provincia di Savona, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, l'adeguamento della garanzia finanziaria in essere ad un montante pari a **118.391 € (centodiciottomilatrecentonovantuno €)**, mediante la presentazione in originale per il beneficiario della polizza fidejussoria.
- 5.1.12.4 La ditta Italiana Coke S.r.l. dovrà altresì stipulare, e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC Inquinamento di importo almeno pari, o superiore, a quello previsto al punto c). Detta polizza, in corso di validità, dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale.
- 5.1.12.5 La polizza fidejussoria deve essere presentata, in esemplare originale per il beneficiario, secondo lo schema di cui al Regolamento approvato con D.C.P. N° 56/2018, Capo IV – Allegato B – Schema Polizza. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni 2 dalla cessazione dell'attività. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in pristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.
- 5.1.13 La gestione dei rifiuti non compresi nelle tabelle di cui al precedente punto 5.1.3 e, pertanto, in regime di “deposito temporaneo”, deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lettera m del D.Lgs. 152/06;
- 5.1.14 In merito alla gestione del Deposito Temporaneo dei rifiuti si precisa che per ogni impianto è possibile considerare uno, ed un solo, deposito gestito con uno dei due criteri di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. anche se dislocato su più aree per ragioni gestionali/organizzative. I contenitori o le aree previsti come punti di raccolta a piè di impianto dovranno essere svuotati ed i rifiuti portati nell'area di stoccaggio con adeguata frequenza e, in ogni caso, prima che i contenitori siano pieni, tipicamente – ove possibile – con cadenza giornaliera.
- 5.1.15 L'attività di riutilizzo, nel ciclo di fabbricazione, di materiali residuali derivanti da altri processi produttivi e di consumo deve essere svolta secondo quanto previsto dalle comunicazioni effettuate secondo le “procedure autorizzative semplificate” nel pieno rispetto delle specifiche norme tecniche (c.f.r. allegato 1 - DM 5/02/98 come modificato dal DM 5/04/06 n. 186), che definiscono, in modo univoco, i materiali recuperabili e, per ciascuna tipologia, le caratteristiche del residuo, la sua provenienza, le attività produttive in cui può

avvenire il recupero, le condizioni di esercizio degli impianti riutilizzatori, le caratteristiche merceologiche del prodotto ottenuto da questi processi produttivi;

- 5.1.16 Per la messa in riserva, presso lo stabilimento, dei rifiuti speciali non pericolosi devono essere rispettate le norme tecniche generali previste all'allegato 5 del DM 5/02/98, come modificato dal DM 5/04/06 n. 186);

## **6 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ENERGIA**

- 6.1. Secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio allegato al provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto.
- 6.2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

## **7 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO**

- 7.1 Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97;
- 7.2 Dette misure potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alle direttive 98/24 CE e 91/689 CEE.
- 7.3 Il programma di controllo dovrà essere predisposto entro 6 mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento e dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
- 7.4 A seguito dell'esecuzione dei controlli periodici programmati, l'azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti, e i materiali abbiano superato le prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati, dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
- 7.5 Quando l'azienda presenterà la richiesta di rinnovo dell'A.I.A. dovrà allegare una relazione riassuntiva degli interventi di verifica e controllo effettuati, che si riferisca ai documenti di cui al precedente punto 7.4.
- 7.6 All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
- a lasciare il sito in sicurezza;
  - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
  - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
- 7.7 Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare a: Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti.
- 7.8 Lo stabilimento è attualmente sotto procedura di MISO e, contestualmente alla cessazione della attività, dovrà essere avviata la procedura di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006.

## 8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

- 8.1 La ditta dovrà dar corso alle prescrizioni previste nel presente allegato nei tempi e nei modi previsti;
- 8.2 L'azienda dovrà comunque proseguire nell'attuazione del programma di manutenzione delle batterie di forni, in base alle necessità impiantistiche e alla pianificazione tecnico-economica aziendale, alle procedure per la manutenzione straordinaria dei refrattari e degli organi di chiusura laterali delle camere;
- 8.3 Resta inteso che le operazioni di manutenzione non espressamente ricordate nel presente allegato che, l'azienda, sulla domanda di riesame AIA, ha dichiarato di effettuare (ad es. degrafitaggio curve dei tubi di sviluppo, jumper pipes, volta dei forni, tubi di sviluppo...) dovranno continuare ad essere svolte;
- 8.4 Resta inteso che tutte le procedure scritte, prescritte nel presente allegato, dovranno essere inviate, al fine dell'esercizio del controllo, a: Provincia di Savona Comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL. La Provincia di Savona potrà prescrivere con nota successiva anche la tenuta di ulteriori registri operativi che si rendessero necessari per computare la periodicità di particolari eventi ed i relativi interventi eseguiti. In termini generali si prescrive che tutti i registri di cui si è prescritto la tenuta, ad eccezione del registro di carico e scarico dei rifiuti e dei registri interni di reparto, dovranno essere vidimati a titolo gratuito dalla Provincia di Savona e conservati per almeno 5 anni per essere resi accessibili a chiunque abbia titolo a svolgere controlli in materia ambientale.
- 8.5 L'azienda trasmetterà annualmente, entro il mese di gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell' al presente provvedimento ed entro un tempo non inferiore a 5 giorni lavorativi (quest'ultimo da intendersi tassativo per ciò che concerne la verifica del mancato rispetto delle prescrizioni) darà comunicazione/conferma, anche per le vie brevi (fax e/o @mail), della data esatta di esecuzione degli stessi. A tal proposito si elencano nel seguito i riferimenti di Provincia e ARPAL:
- Provincia PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
  - ARPAL: fax n°019/84181229
  - ARPAL PEC ARPAL: arpal@pec.arpal.gov.it
- 8.6 La Ditta dovrà conservare presso l'ufficio tecnico, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino :
- aree destinate al deposito dei rifiuti
  - aree destinate al deposito di materie prime e prodotti finiti
  - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
  - circuiti / condutture / pozzetti di campionamento relativi alle acque reflue ed alle acque inviate a ricircolo

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

- 8.7 Nel caso si verifichi un malfunzionamento, non necessariamente solo agli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione verso qualunque matrice ambientale ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti la ditta dovrà darne comunicazione alla Provincia, all'ARPAL – dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive; in tal caso, come richiesto dal Comune di Cairo Montenotte la Società dovrà presentare a Provincia, Comune ed ARPAL, unitamente al certificato analitico, uno studio della causa che ha generato la non conformità ai limiti previsti dalla legge e l'azione correttiva da intraprendere per l'eliminazione della non conformità stessa
- 8.8 Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- 8.9 Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 8.10 Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 8.11 Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
- 8.12 I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 8.13 Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
- 8.14 Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 8.15 La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 8.16 Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 8.17 A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

**8.18 schema di registro per sintesi dati Emissioni Diffuse Visibili ( EDV) da organi di tenuta laterali delle camere di distillazione rilevati dal monitoraggio trimestrale.**

Riepilogo verifica trimestrale

ANNO ..... trimestre .....

		% di porte che presentano Emissioni Diffuse Visibili (EDV)								
		da Porte Batteria								Da Porte intero "Reparto forni"
Passaggio	Data	Prima		Seconda		Quarta		Quinta-sez A		
1°										
2°										
3°										
4°										
5°										
6°										
7°										
% porte che presentano EDV media settimana										
Se porte che presentano EDV > 7,5%  Elencare indentificativo delle porte che hanno evidenziato Emissioni Visibili (EDV)  P# → N° porta lato Push C# → N° porta lato Coke		C#	P#	C#	P#	C#	P#	C#	P#	

Firma \_\_\_\_\_

Manutenzioni effettuate : (Eventuali annotazioni anche sul retro della presente pagina)